



UNIRE  
gente e cavalli

Segreteria generale  
P.I. 210 del 26/11

41-6

Egr. Dott. R Acciai  
-Segretario Generale-  
UNIRE

Oggetto. Cassa di Previdenza e assistenza fantini , guidatori e allenatori.

Allo scopo di individuare le ragioni giuridiche in base alle quali fornire riscontro alla nota di pari oggetto, si deve effettuare una verifica sul piano del diritto giurisprudenziale, del diritto amministrativo ed infine del diritto recato da fonti legislative.

Il dubbio che taluno ha avvertito in ordine alla possibile illegittimità delle erogazioni a titolo previdenziale alle categorie in oggetto ha suscitato un forte dibattito tra le componenti ippiche, a segno che la dirigenza dell'UNIRE si rivolse al Consiglio di Stato onde appurare un fondamento di diritto giurisprudenziale capace di allontanare i dubbi sulle possibili cause di invalidità, potenzialmente origine di danno erariale.

Il risultato che si ottenne per via della pronuncia del Consiglio di Stato e che non è mai stata revocata in dubbio anche in epoca successiva dallo stesso organo di massima consulenza giuridica- amministrativa fu rassicurante. La sezione seconda del Consiglio di Stato in sede consultiva diede per implicito il diritto- dovere dell'UNIRE di promuovere iniziative previdenziali a favore dell'ippica, ponendo a se stessa solo il dubbio-immediatamente fugato- della prerogativa di estenderle erga omnes (a tutti cioè i lavoratori dell'ippica puramente e semplicemente). Donde nessun dubbio sulla legalità della spesa a favore della previdenza per i lavoratori dell'ippica di cui l'UNIRE è sempre stato ente esponenziale.



UNIRE  
*gente e cavalli*

Il diritto della funzione pubblica abbracciò con entusiasmo la linea interpretativa del Consiglio di Stato facendo proprie le interpretazioni dello stesso, creando lo scheletro di un diritto vivente nel quale inserire e risolvere le problematiche della previdenza, diciamo così, ippica. Le espressioni linguistiche adoperate per disegnare il fenomeno ex art.38 Cost, applicato all'ippica sono assolutamente eloquenti : “ Da tale esame( del parere del Consiglio di Stato, cioè) emerge innanzitutto l'infondatezza dei dubbi sulla legittimità della norma statutaria che prevede interventi previdenziali ed assistenziali ,nei confronti delle categorie di cui all'oggetto”.

IL Consiglio di Stato (sez.seconda del 19.11.1997), pur in presenza di un quadro normativo alquanto diverso da quello del 1985, non si discosta dalla linea precedentemente assunta ai sensi della quale la previdenza ippica era legittimo appannaggio dell'UNIRE: la sua è una ricognizione di ciò che ha posto in essere il provvedimento amministrativo, ovvero la norma regolamentare, traendone conclusioni incoraggianti: pur in presenza dell'esplosione di forme previdenziali integrative o complementari esso Organo non ha affacciato il minimo dubbio di legalità, pur tenendo a precisare che la materia doveva essere preferibilmente trattata dagli organi di amministrazione attiva.

A conferma del diritto giurisprudenziale, del diritto amministrativo, soccorre la fonte primaria.

L'art. 12 DPR 169/98 prevede, ovviamente in termini di immediata precettività , come prerogativa dell'UNIRE, la promozione di iniziative previdenziali ed assistenziali per le categorie ippiche.

Inoltre l'art. 2 del DPR 449/99 ribadisce la necessità dell'intervento previdenziale in favore dei lavoratori dell'ippica.



UNIRE  
*gente e cavalli*

Si riscontra una concordia tra fonti di produzione del diritto che non ha eguali, soprattutto in diritto previdenziale.

Per quanto sopra esposto, si ritiene di confermare la legittimità ( e viste le scadenze degli adempimenti) la opportunità del pagamento nelle due erogazioni assicurate dalla Cassa.

  
UFFICIO LEGALE  
( Avv. Luigi Prosseda)